



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

ORDINANZA DIRIGENZIALE AFFARI GENERALI

n. 117/2025 del 09/07/2025

OGGETTO:

**VIA SAN FILIPPO - DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO RESIDENTI E FRONTISTI E
DIVIETO DI SOSTA IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 22, PER LAVORI DI RIESTAURO
CHIESA SAN FILIPPO NERI.**

Premesso che, ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 2, del C.d.S. "la sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato" e che "i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale;

Vista la richiesta del Responsabile del Settore Lavori Pubblici dell'Ufficio Tecnico Comunale inviata tramite e-mail, con la quale si richiede l'emissione di un'ordinanza di regolamentazione temporanea della circolazione stradale in via San Filippo, per lavori di restauro della **chiesa San Filippo Neri** - intervento con PNRR FEC AQ2 - (DGC – CS del 03/04/2025 n.23);

Rilevata la necessità di accogliere la suddetta richiesta e di adottare idonei provvedimenti di modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale, al fine di consentire la regolare esecuzione dei suddetti interventi, salvaguardando la sicurezza della circolazione stradale e degli addetti ai lavori;

Visto il D. lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" (e s.m.i.) ed in particolare gli artt. 5 c. 3, 6, 7, 21, 26, 27 e 38 c. 3;

Visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (e s.m.i.) ed in particolare gli artt. da 30 a 43;

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12.04.2021);

Richiamato l'art. 107, c. 5, del D. lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'attribuzione incarico, prot. n. 34082 del 01/10/2024, di deleghe dirigenziali conferita dal Dirigente ad Interim del Dipartimento Affari Generali e Corpo Polizia Locale Dott. Mauro Sopranzetti al Comandante Dott. Daniele Buscarini;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

O R D I N A

Per le motivazioni sopra indicate l'istituzione dei seguenti provvedimenti temporanei di regolamentazione della circolazione stradale in *via San Filippo* e vie limitrofe:

1. L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in *via San Filippo* in cinque stalli di sosta a pagamento in prossimità del civico 22 e in uno stallo di sosta riservato GdF lato/frontera ingresso chiesa San Filippo (come da planimetria allegata), dal giorno 14/07/2025 al giorno 15/11/2025 e comunque fino al termine dei lavori;
2. L'istituzione del divieto di transito veicolare eccetto residenti e frontisti, dal giorno 14/07/2025 al giorno 15/11/2025 e comunque fino al termine dei lavori;
3. L'istituzione del divieto di transito pedonale/chiusura accesso giardini di "Piazza Nuova" in *via San Filippo*, dal giorno 14/07/2025 al giorno 15/11/2025 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e comunque fino al termine dei lavori;
4. L'istituzione del divieto di transito veicolare in *via San Filippo* necessario per l'allestimento del ponteggio, nel tratto stradale compreso tra *via Lionetta* e il civico 22, dal giorno 14/07/2025 al giorno 16/07/2025 e comunque fino al termine dei lavori necessari per l'allestimento in questione;
5. L'istituzione del doppio senso di circolazione regolato a vista in *via Saffi*, riservato ai soli residenti e frontisti, tratto stradale compreso tra *via Lionetta* e l'intersezione con *via San Filippo*, dal giorno 14/07/2025 al giorno 16/07/2025 e comunque fino al termine dei lavori di cui al punto 4.;
6. L'istituzione del doppio senso di circolazione regolato a vista in *via San Filippo*, riservato ai soli residenti e frontisti, tratto stradale compreso tra *via Saffi* e il civico 22, dal giorno 14/07/2025 al giorno 16/07/2025 e comunque fino al termine dei lavori di cui al punto 4. .

DISPONE CHE:

I suddetti provvedimenti della circolazione hanno efficacia fino alla comunicazione di fine lavori o fine fasi di lavorazione da parte della Direzione Lavori del Dipartimento del Territorio – Settore Lavori Pubblici e Strade. Pervenuta tale comunicazione torneranno ad avere efficacia i precedenti provvedimenti permanenti in vigore precedentemente rispetto alla presente ordinanza.

Tutte le precedenti ordinanze, o parti di esse, in contrasto con il presente provvedimento sono sospese fino alla cessazione dell'efficacia del presente provvedimento.

L'impresa esecutrice dei lavori "L.BE.CO.COSTRUZIONI S.P.A." dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- garantire la completa fruibilità di tutti gli accessi alle proprietà private laterali alla strada, ubicati in prossimità dell'area oggetto d'intervento;
- adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, ivi compresi speciali accorgimenti



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);

- apporre la prescritta segnaletica stradale, in conformità a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, scegliendo i segnali stradali in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, fissati con disciplinare tecnico approvato con D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002; eseguire le operazioni di montaggio, smontaggio e manutenzione degli schemi di segnalamento, nel rispetto dei criteri di cui al D. M. 22.01.2019 ed in ogni altro disposto normativo inerente all'attuazione di cantieri temporanei in presenza di traffico veicolare;
- apporre la segnaletica di divieto di sosta, qualora istituito, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- assicurare la visibilità del cantiere e della segnaletica stradale, durante le ore notturne ed in condizioni di scarsa visibilità;
- rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli;
- delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m., nel caso in cui non esista il marciapiede o quest'ultimo sia stato occupato dal cantiere; detto corridoio può consistere sia in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, sia in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata;
- rimuovere o ad oscurare i segnali permanenti qualora siano in contrasto con quelli temporanei;
- rimuovere i dissuasori di sosta indicati nella planimetria allegata;
- ripristinare immediatamente, alla scadenza del termine indicato nella presente ordinanza, le condizioni esistenti prima del cantiere e dunque:
 - ✓ ripristinare il manto stradale e le condizioni di sicurezza dello stesso;
 - ✓ ripristinare l'arredo stradale preesistente;
 - ✓ eliminare tutta la segnaletica stradale temporanea installata,
 - ✓ ripristinare la segnaletica stradale esistente ed in vigore prima dell'intervento (**segnali verticali, orizzontali a prescindere dallo stato pre-intervento, luminosi e segnali ed attrezzature complementari**),
 - ✓ eliminare qualsiasi residuo di cantiere;
- esibire, nel luogo di esecuzione dei lavori e/o depositi, una copia della presente ordinanza, in caso di controllo degli organi competenti.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3, c. 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al T.A.R. delle Marche, entro il termine di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. n. 104/2010, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla medesima data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

Osimo, 09/07/2025

Il Responsabile del procedimento
Danilo Vescovo

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Danilo Vescovo
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.